



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

19.07.2016

BUONA COPIA

ELABORATO N° 87/A



PARERE MOTIVATO IN MATERIA REGOLATA DAL  
CODICE CIVILE - N° 1

Nel caso sottoposto all'attenzione del legale, Menio espone che suo padre Tizio è deceduto senza aver redatto testamento, pertanto lasciandolo a successori, per legge, la moglie e i due figli Gaio e Menio stesso. Menio segnala che il padre ha lasciato un appartamento del valore di Euro 90.000,00, ora in suo possesso e che il padre, in vita, aveva validamente donato prima la somma di Euro 250.000,00 al fratello Gaio, con dispensa da collazione e successivamente la somma di Euro 60.000,00 all'amico sempiterno. Tutto ciò esposto Menio, ritenendo le dette donazioni lesive del diritto alla quota di legittima lui spettante, chiede un parere legale circa le tutele da lui esperibili.

Al fine di prospettare una soluzione al quesito sottoposto, si ritiene opportuno premettere brevi cenni circa la successione mortis causa: ai sensi dell'art. 456 cod. civ. la successione si apre al momento della morte. L'art. 457 cod. civ. distingue due forme di successione: quella legittima, che trova la propria fonte nella legge e quella testamentaria che trae origine dal testamento. Esiste, inoltre, la successione necessaria: il cod. civ. agli artt. 535 e seguenti indica i soggetti legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti, questi ultimi solo nel caso in cui il de cuius muoia senza lasciare figli) e stabilisce la quota loro riservata. Il nostro diritto successorio è inordinato sul principio dell'intangibilità della quota di legittima: il de cuius può disporre liberamente solamente della quota

disponibile, con disposizioni testamentarie o donazioni.  
Le quote riservate, previste dal cod. civ. a riguardo delle categorie e del numero dei legittimari esistenti all'apertura della successione, spettano ai legittimari e il de cuius, qualora ne disponga, lederebbe i loro diritti.

Nel caso in esame, gli eredi legittimari di Tizio sono: la moglie e i due figli Coio e Menio.

Ai sensi dell'art. 542 cod. civ., che disciplina l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli, Tizio poteva liberamente disporre della quota di un quarto del proprio patrimonio, mentre la restante parte è riservata, per la quota di un quarto ciascuno, a favore della moglie e dei figli Coio e Menio.

Per determinare il valore della massa ereditaria e quindi della quota disponibile è necessario procedere all'operazione della riunione fittizia, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. La riunione fittizia è un'operazione meramente contabile con la quale si somma il relictum, al netto dei debiti, al donatum. Sulla somma ottenuta si calcolano la quota disponibile e quella di legittimo, al fine di accertare eventuali lesioni ai diritti dei legittimari, così come affermato anche dalla recente giurisprudenza (Cassazione, sent. n. 12919/2012).

Nel caso in esame, la massa ereditaria di Tizio, determinata ai sensi dell'art. 556 cod. civ., è pari ad Euro 400.000,00 (di cui Euro 90.000 di relictum, Euro 250.000 ed Euro 60.000 di donatum). Applicando l'art. 542 cod. civ., ne consegue che Tizio poteva liberamente disporre della somma di Euro

100.000 (quota disponibile), mentre alla moglie e ai due figli, quali legittimari, spettava la somma di Euro 100.000 ciascuno.

Le relictum lasciato da Tizio consiste in un appartamento del valore di Euro 90.000 da dividere, in forza di successione legittima, in terzo ciascuno tra moglie e figli. Le relictum non è sufficiente ad integrare la quota di riserva di Meno, per quale, quindi, è stata usata per effetto delle donazioni effettuate in vita del padre Tizio. Meno potrà dunque, con le modalità in seguito precisate, esperire l'azione di riduzione.

Passando ad esaminare le due donazioni fatte in vita da Tizio, si evince che nella prima, disposta a favore del figlio Caio, aveva opposto la donazione di dispensa dalla collazione.

La collazione, disciplinata dall'art. 737 cod. civ., è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere. La collazione si differenzia dalla riunione fittizia in quanto la prima avviene alla fase divinatoria e quindi viene fatto ai soli coeredi. Il 2° comma dell'art. 737 cod. civ. prevede la dispensa dalla collazione, disponendo che essa produce effetto nei limiti della quota disponibile. La giurisprudenza (sent. Cassazione n. 74/1967) sostiene che nella riunione fittizia vada tenuto conto anche di quanto forma oggetto della dispensa da collazione.

La seconda donazione è stata fatta da Tizio a favore dell'amico Fulvio (non coerede).

Al sensi dell'art. 559 cod. civ., le donazioni si

riduzione cominciando dall'ultimo e risalendo a quelle anteriori.

Nel caso concreto pertanto, Menio potrà aggredire dapprima la donazione fatta da Tizio e Sempronio e, qualora non sia sufficiente ad integrare la sua quota di legittima, anche quella fatta a favore del fratello Caio.

Si evidenzia che l'art. 549 cod. civ., recante le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, stabilisce che può agire in riduzione solo il soggetto che abbia la qualità di legittimario, che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (colui che chiede la riduzione di attribuzioni fatte a favore di coeredi) e che abbia preventivamente imputato alla propria quota di riserva eventuale donazioni o legati ricevuti dal de cuius, salvo che ne sia stato dispensato.

Nel nostro caso Menio è un legittimario e non ha ricevuto donazioni o legati da Tizio, pertanto ben potrà agire in riduzione, previa accettazione dell'eredità di Tizio con beneficio di inventario.

Questa forma di accettazione dell'eredità è necessaria per aggredire la donazione fatta da Tizio e Sempronio, il quale non è un coerede.

Come sostenuto dalla sentenza della Suprema Corte, n. 22632/2013, se Menio non accettasse con beneficio di inventario non potrebbe rivolersi neanche sulla donazione meno recente fatta a favore del coerede Caio, se non nei limiti dell'insufficienza della donazione più recente.

Per tutto quanto esposto, in conclusione, si ritiene

che Menio debba accettare e' eredità del padre Tizio con beneficio di inventario, ex art. 486 cod. civ.

Essendo Menio nel possesso dei beni ereditari, e' inventario deve essere fatto, ai fini dell' art. 485, entro tre mesi dall' apertura della successione (oltre eventuale proroga concessa dal Tribunale per concluderlo), pertanto si consiglia a Menio di iniziarlo velocemente, avendo a tua disposizione ancora circa un mese.

Quindi, si ritiene che Menio, in quanto legittimario lero, potrà esprime volontariamente l'azione di riduzione, per ottenere el importo di 70.000 Euro (100.000 di quota di legittime meno 30.000 pari ad  $\frac{1}{3}$  del valore dell' Opportunita), prima nei confronti di Feluponio e poi di Caio, in caso di insufficienza della prima.

Lavoro revisionato e classificato

col voto di

35/50 (cinque/raguarant)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE